

## BGE 38 II 560

Bundesgericht (BGE), 1912-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_38\\_II\\_560](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_38_II_560)

FR: ATF 38 II 560

IT: DTF 38 II 560

### Volltext

560 A. Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. be~ arten ober  
bee reubierteu OtR uub bee ~d. 27 ß@,6 Ootr" teilt. ~effiftuerftänbnd) 6leibt ben Jrlägem  
baß tRed)t uor6e~alten, gegen ben &eftellten Sd)iebßrid)ter allfällige ~6Ie~nun~grünbe  
(bergL § 734 Biff. 3 beß 3Üfd)erifd)en 1Jtttd)tß:Pflegegefe~ee) geltenb 3U mad)en.  
SOemnad) ~at ~ lBunbeßgerid)t effetntt: SOte lBerufung wirb a6gewiefen um baß  
etngefoct;tene Urteil ber II. ~:p:pellationßfetmmer bee 06ergerid)tß bee Jrantonß Büfi41  
bom 11. ,3etuuar 1912 in etllen uilen 6eftatigt. 89. Sentenza. 18 ottobre 191a della Ia  
Sezione civUe nella causa Ditta. F. Koro-Simon. attrice, contro Fa.bbrica. di Sigari e  
Ta;bacchi S. A. in Loca.rno, convenuta. Coneorrenza sieale. - Art. 50 CO 1881, qs CO  
1911. - Suoi er i- te~i. ~ffesa ad un diritto individuale Oll all'obbligo generale di agll'e In  
buona fede. Inammissibilità. di un involuero eoi colori nazionali 0 denominazioni tendenti a  
far eredere ehe si tl'lltti di pl'Odotti di uno Stato aHo scopo di ereare una eoncorrenza aUa  
fabbricazione degli stessi prodotti in Regia. - Uso lllleeito anehe in difetto di inganno sülla  
forma esteriore, 0 involucl'o deI prodotto. . n Tribunale di Appello deI Cantone Ticino  
decise con sen- tenza 6 luglio t911 : « Le domande della parte attrice sono respinte . • .  
Appellante da questa sentenza la parte attrice, la quale, nnnovando davanti questo Tribunale  
le domande sn cni ebbe a statui~e l'istanza cantonale, chiede : « 1 0 E vietato alla Ditta  
convenuta di fabbricare e di porre ... in vendita dei sigari sotto Ia denominazione c Toscana  
... Regia... e di mnnire i pacchi dei colori nazionali italiani. .2 0 La conve~uta pagbera.  
all'attrice a titolo di danni per ... concurr~nza sleale fr. 2000, oltre a fr. 100 al mese a par- ...  
tire dall'intimazione della petizione. » 3° Sono dichiarate nulle e di neSSUD effetto le  
iscrizioni 4. Obligationenrecht. jSo 89. 561 » dei marchi 23 marzo 1909 numero 25 187 e 6  
agosto 1906 ... numero 2090 a favore della ditta Guarneri e dell'a conve- ... nuta. Presenti i  
patrocinatori delle parti: nelle conclusioni orali, il rappresentante dell'attrice dichiarato di  
lasciar cadere la domanda terza tendente a far dichiarare nulle e di nessun effetto le  
iscrizioni dei marchi suddetti per la ditta Guarneri e Ia convenuta. 11 Tribunale federale,  
Considerando iu fatto: A. - La regia 0 privativa dei tabacchi deI Regno d'Ita- lia, di cui la  
ditta attrice e la rappresentante generale, con sede a Zurigo, smercia in Isvizzera, dal 1906  
in poi, dei paechetti di sigari cosidetti «toscani... 0 fermentati, muniti di una fascetta od  
anellino coi tre colori nazionali (rosso- bianco-verde). Il paechetto eontiene 50 sigari di tipo  
cosi- detto lungo; ad ogni pacco e appiccicata una striscia pari- menti dai tre colori nazionali  
italiani, sulla quale sono stam- pate diverse indicazioni: cosi : « Direzione generale  
privative, Roma, Regno d'Italia; sigari comuni 1 a qualità fermentati; prezzo deI pacco L.  
5,00, per ogni sigaro L. 0,10 .... All'im- boccatura ed in fondo deI pacco 80no,  
esteriormente, accol- lati dei listini, di nuovo dai colori nazionali ehe danno altre  
indicazioni: c Regno d'Italia, monopolio dei tabacchi, espor- tazione, Ministero delle  
Finanze, Roma. » 11 paechetto e di carta color turcbino. La convenuta, dal canto suo,  
smercia il sigaro fermentato, conosciuto col nome di toscano, in seato- lette di color giallo

oscuro coperte da strisce di carta dai colori nazionali italiani. Su queste strisce sono stampate diverse indicazioni, tra altre il marchio di fabbrica (trifoglio), le parole « Toscana Regia ... », « sigaro superiore fermentato ... », Fabbrica sigari e tabacchi Locarno. Il sigaro di questi pacchi è il cosiddetto tipo corto, cioè il sigaro lungo tagliato in due; ogni pacchetto ne contiene 10; sono affusolati ad una estremità e larghi dall'altra, mentre quelli della regia italiana sono del tipo lungo, affusolati alle due estremità e grossi nel mezzo.

562 &. Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materielle Uebersichtliche Entscheidungen. B. - Basandosi in generale sulla rassomiglianza degli involucri di questi prodotti, l'attrice con petizione 16 dicembre 1909 promuoveva causa alla convenuta e conchiudeva con le domande sopra riferite, motivandole in sostanza come segue: La rassomiglianza esteriore dei due prodotti è evidente, come evidente è lo scopo della contraffazione. I due elementi anzitutto idonei a generare confusione sono la leggenda sui pacchi della convenuta: « Toscana regia ~ e le strisce dei colori nazionali italiani. Lo scopo di questa imitazione dei pacchi italiani e dell'uso dei colori nazionali italiani è sicuramente quello di indurre il grosso pubblico a credere che si tratti di sigari della regia italiana privata nazionale italiana: l'intenzione, quella di ingannare il compratore sull'origine della merce: si tratta dunque di atto illecito (m. 50 e seg. CO 1881) che riveste il carattere di sleale concorrenza. La concorrenza sleale deve cessare ed il danno subito (che l'attrice stima a fr. 2000, e quello futuro a fr. 100 a partire dall'intimazione della sentenza, rimettendosi, del resto al prudente criterio del giudice) deve venir risarcito. Da ultimo, a sostegno del suo dire, l'attrice si riferisce ad un rapporto del 25 giugno 1910 della Società ginevrina dei commercianti in tabacchi e sigari, nel quale testualmente si dice: « une fabrique de Lugano vend ses cigares aux particuliers, au moyen de différentes réclames faites sur les journaux de Genève, en conséquence nous vous prions d'en prendre note et de ne rien acheter à cette maison si un représentant vous fait ses offres de service; en outre, une fabrique de Locarno a introduit sur la place des petites boîtes de 10 demi-cigares Toscani, qu'elle vend de 36 a. 38 fr. le mille et dont l'emballage laisse croire à un produit de la Régie italienne ..... ». La convenuta invece non crede alla possibilità di una confusione o di un inganno. Fa risultare le differenze che esistono nella forma, nel colore e nella veste dei due prodotti. Anche il prezzo, l'indicazione della provenienza, il formato del sigaro, escludono, a dire della convenuta, ogni confusione ed ogni intenzione di concorrenza sleale. Il termine « regia » (aggettivo) non ha nessun nesso coll'idea della provenienza del prodotto e non vuol già dire che derivi dalla « Regia » (sostantivo) toscana, ma significa l'eccellenza del prodotto; la parola « toscana », poi indica il tipo di sigaro, come virginia, avana, manilla ecc. Pretende inoltre che il sigaro toscano, di fabbricazione nostrana, si vendesse nella Svizzera lungo tempo prima che la privata italiana esportasse i suoi prodotti ed infine, che le leggende portate dalle sigarette della convenuta fossero state deposte all'Ufficio federale già nel 1906, da certo Gnarneri, dal quale passarono alla convenuta che le depose di nuovo nel 1909.

C. - Con sentenza 7 luglio 1911 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, facendo sue le argomentazioni della convenuta, respingeva l'azione. Il Tribunale cantonale rileva le notevoli differenze dei due prodotti; esclude la possibilità di una confusione e quindi l'intenzione di commettere atto illecito, di generare confusione, di distogliere dall'attrice ad arte a vantaggio della convenuta la clientela dei prodotti italiani; i termini « l'oscura regia » e la similitudine dell'involucro non bastano da soli a stabilire la frode commerciale specifica della concorrenza sleale.

Il Tribunale cantonale, quindi, respinge l'istanza della convenuta, e i due prodotti, messi a confronto appaiono troppo diversi e diversi pure i modi, le forme ed i segni coi quali i prodotti stessi venivano

imballati, contrassegnati e lanciati nel commercio. ~ In diritto: 1. - Ne la competenza di questo Tribunale, ne la veste (legittimazione attiva) della ditta attrice finiscono dalle parti impugnate. A ragione: la causa è suscettibile di appello, in forma orale, ai sensi dell'art. 61 OGF, essendo il primo punto della domanda, per sua natura, non valutabile in denaro; la veste poi attiva dell'attrice è data dalla circostanza che quest'ultima ha evidentemente la rappresentanza generale della Regia italiana in Svizzera. Opportuno sarebbe stato tuttavia se l'attrice avesse prodotto regolare procura da parte della committente, ma poiché la convenuta non ebbe a sollevare in proposito eccezione, questo Tribunale non può esimersi dall'obbligo di entrare nel merito della vertenza. *M. A. Oberste Zivilgerichtsm. - I. Materie Ureehtliche Entscheidungen*. 2. - L'azione fa capo all'art. 100 (1881); pretende che coll'uso delle parole «Toscana regia» e dei colori nazionali italiani si paccetti della convenuta questa commetta atto di concorrenza sleale. La motivazione cantonale, tendente a dimostrare che i diversi dell'involucro e della forma dei sigari escludano ogni possibilità di confusione tra pacco e pacco - argomenti in se stessi non privi di fondamento - non abbracciano e quindi non sciogliono tutte le questioni di diritto che la causa solleva. Tre sono, a sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, gli estremi che debbono in un caso concreto verificarsi per creare atto di concorrenza sleale: la concorrenza stessa e cioè i circostanza che due aziende esercitano il medesimo ramo di commercio d'industria, dirigendosi in generale alla medesima clientela; l'acapparramento reale o possibile della clientela di un concorrente da parte dell'altro; ed infine, la circostanza che quest'acapparramento avvenga in violazione di un diritto individuale del danneggiato, per lo meno, di un principio generale di diritto quale è l'obbligo generale di non agire contrariamente alla buona fede. I primi due estremi si sono realmente verificati nel caso concreto; non dubbio non può sussistere che circa l'esistenza del terzo. Or, non è seriamente discutibile che i pacchi della convenuta possono far nascere, di primo acchito, l'idea che si tratti di merce di origine italiana, di sigari della Regia italiana. E, quando anche i denominazione «Toscana» potesse venir considerata come indicazione usuale di qualità, come aggettivo della lingua parlata e di pubblico dominio, pure la combinazione della qualifica «Toscana» ~ coi colori nazionali italiani non ha e non può avere altro intento che quello di indurre in errore il compratore sull'origine della merce. Ne sia prova la spiegazione artificiosa che la convenuta non ha esitato di dare sulla portata della parola «regia» ~ ed altresì il passaggio del rapporto citato (ved. Fatti, C) della Società dei Commercianti in sigari e tabacchi di Ginevra. 4. *Obliptione Dreeht. NO 89. 583* E da questa considerazione risulta che l'obbligo generale ~ secondo il quale ognuno è tenuto di agire ~ buona fede, si trova violato da parte della convenuta. A nulla serve a questo invocare 1. diversità dei pacchi, che, da una parte, la domanda non si limita alla proibizione dell'uso dei pacchi attuali e dall'altra non può vietare all'attrice di mettere in commercio degli involucri con la denominazione «Regia» italiana invece del titolo «Direzione generale delle sigarette italiane» e di usare della parola «regia» ~ e dei colori nazionali italiani a suo beneplacito, in tutte le combinazioni possibili. Che se l'attrice volesse far uso di questo suo diritto, la possibilità di un equivoco sull'origine della merce non sarebbe più contestabile, equivoco che starebbe in rapporto di causa ad effetto cogli atti dell'attrice. Basta la possibilità anche futura di un equivoco circa l'origine della merce; non è richiesta la possibilità attuale di un inganno sulla forma esteriore, sull'involucro del prodotto. 3. - Constatato così l'atto di concorrenza sleale per violazione di un principio generale di diritto, non occorre ricercare se la convenuta offenda altresì un diritto individuale dell'attrice. E se anche si può a ragione pretendere

ehe gli stemmi pubblici e i colori nazionali si-no di dominio pubblico e non suscettibili di privato monopolio, e esso lo Stato ha diritto all'uso della parola e regia, e dei colori nazionali quando esercita l'industria od il commercio sotto questi marchi. Tali designazioni sono delle caratteristiche individuali nel senso più stretto della parola per lo Stato medesimo; non è quindi lecito ad altre persone di usarne allo scopo di far concorrenza allo Stato stesso. Vero è per quanto concerne i colori nazionali, e data la pubblicità dell'identità da parte di diversi Stati. Ma questa considerazione tuttavia non regge quando le circostanze e le altre concrete indicazioni additano specialmente e chiaramente uno di questi Stati. . . 4. - In relazione ai motivi di cui sopra, potrebbe discutere sulla convenienza di fissare in questo sede l'importo 566 A. Oberste Zivilgerichtsinanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. dei danni dovuti all'attrice 0 quella di rimandare la fissazione dei medesimi al giudice cantonale. Una fissazione ex aequo et bono da parte di questo giudice non è tuttavia contraria alla Legge sull'organizzazione giudiziaria federale e sembra altrettanto più indicata nel caso concreto, ehe nell'intenzione stessa della Ditta istante la questione dei danni ha un'importanza puramente accessoria, suo intento principale essendo, come fu dichiarato in corso di causa, quello di ottenere una decisione di massima. In relazione a questa dichiarazione e anche da ammettersi che una somma relativamente tenue di fr. 200 basti a salvaguardare i diritti e gli interessi dell'attrice; - pronuncia: L'appellazione della Ditta attrice, F. Moro-Simon, in Zurigo, è ammessa e la sentenza 6 luglio 1911 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino riformata nel senso che è proibito alla Ditta convenuta di vendere sotto la leggenda ~ Toscana regia ~ ed in pacchi portanti i colori nazionali italiani (tricolore) i sigari cosiddetti toscani da essa fabbricati e la fabbrica convenuta obbligata a pagare alla Ditta attrice la somma di fr. 200 a titolo di indennizzo. 90. Il reif btf I. c. J. U. d. t. e. C. u. g. v. n. t. 19. ~ Hit. 6. et. 1912 in \ Sad) en ~ teg. f. J ~ etl. u. ? 8. er ... \$ tl., gegen ~. 6. t. l. t. t. S. U. u. ~. er. ~. ef. L. Unlauterer Wettbewerb. Täuschende Nachahmung l'on Zi. l( l" ettett- schachteln. Objektive und subjektive Merkmale des unlauteren Wettbewerbes. A. - m. U. t. Urteil Mm 3. . Juli 1912 ~ Clt bCl~ JtClnton~ ge.,. rid)t Ibt. @ (dlen in l> or Hegenber ~ treitfa~ e erfannt: ~ a~ Jtlage:: bege~ t'en Biff. 1 ift bollftänbig, ba~ Mlage bege~ ren Biff. 2 im rebuairten ! Betrage ~ on 100 ~ r. gefd) ü~ t, im übrigen tft bie \$tlage abgewiefen. B. - 05egen tiejeß Urteif ~ Clt bfr lBef{ agte gültig bie ~ etU .. , f l 4. Obligationenrecht. N° 90. 567 fung Cln bd ~ nnbeigerid} t ergdffen unb bd \$Bege~ ren gejlellt unb uegtünbet; ~ i fri bCl~ Clngefod} tene Urteil Cluf3n~ Wen unb bie \$t{ Qge im l> ollen Umfange auamueifen, el> ent. fri bie ~ ejlatigung b~ Clngetod) tenen Urteile uron" trag1, ma~ & nbe~ gertd} t aie~ t in ~ rwägung: 1. - mer Jtffiger @. ßuban betreibt in IDöind) en eine . 3igCl:: rettenfQbtit (Clffet' 2ilafClr6e ClufgebruCften ~ ~ n~ " matte b~ Jt{ (iger~ ueraiert ift. Unmittelbar unter biefem ll3a: piers rreifen flnb Cluf bem Ibd) teber bie ~ orte Clufgebrucft; „ < Sd) ie6er gef. gefd). S)ier öffnen. m. 9l. @. IDl. 383/8~. 1I ~ et~ Öffnen ber < S~ ad) tel wirb 'Oie ~ Clnberole ober ber < stretfen aerrtffen unb her ~ d) ieber, „ ~ e~ aIter fClnn uon nun an nur burd) ~ inf~ ie6en

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.